

La Consulta dichiara l'illegittimità parziale di due leggi delle regioni

Appalti, decide lo Stato

Le gare regionali devono rispettare il codice

DI MARIO PELLEGRINO

La legge della Sicilia sui contratti pubblici è parzialmente illegittima. Lo ha stabilito la ieri la Corte costituzionale nel giudizio di legittimità promosso dal presidente del consiglio dei ministri contro l'art. 1 della legge della regione Sicilia n. 14 del 2015 (sentenza n. 263/2016). La Corte sottolinea che la legge siciliana è diversa da quella del codice dei contratti pubblici relativi a lavori per due motivi fondamentali. Innanzitutto la soglia di anomalia delle offerte nei contratti sotto soglia è stabilita con un criterio matematico differente (ossia la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, aumentata o diminuita di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei

ribassi offerti dai concorrenti ammessi). In secondo luogo la legge regionale prevede l'obbligo di presentazione in via preventiva delle analisi giustificative dell'offerta, se questa presenta un ribasso inferiore al 25%, sia per gli appalti sopra soglia che per quelli sotto soglia (comma 6-ter). Questo obbligo era

Il registro pubblico sul trattamento sanitario anticipato è illegittimo poiché interferisce con l'ordinamento civile, materia riservata allo Stato

imposto dall'art. 86, comma 5, del codice dei contratti, ma è stato in seguito eliminato. Sul punto la Corte ricorda che la competenza legislativa regionale in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale o provinciale, deve essere esercitata nel rispetto della costituzione, dei principi dell'ordinamento giuridico della repubblica, degli ob-

blighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. In particolare la Consulta specifica che le procedure di gara contenute nel codice dei contratti pubblici, anche se relative ad appalti sotto soglia, fanno parte della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e dunque la regione Sicilia non può dettare discipline da esse difformi.

L'illegittimità della legge del Friuli-Venezia Giulia.

Viola la Costituzione la legge con cui il Friuli-Venezia Giulia ha istituito il registro regionale per le «libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario» e sono state introdotte disposizioni «per favorire la raccolta del-

le volontà di donazione degli organi e dei tessuti». Così ha sancito ieri la Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità della legge regionale per violazione del principio di uguaglianza e della divisione delle competenze fra stato e regioni (sentenza n. 262/2016). La Corte ha ritenuto fondate le questioni sollevate dalla presidenza del consiglio dei ministri. La legge regionale disciplina in maniera organica e puntuale le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario: stabilisce la forma di espressione nonché le modalità di annotazione e conservazione delle volontà di ciascun soggetto riguardo ai trattamenti sanitari in un pubblico registro. L'attribuzione di un rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura, implica la necessità di un'articolata regolamentazione e interferisce nella materia dell'ordinamento civile, attribuita in maniera esclusiva alla competenza legislativa dello stato.

